

Allegato A

Addendum al contratto di appalto repertorio 14560 del 19/04/2019

CUP B29G17000550009 CIG 7205166314

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0475219 del 29/09/2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale), si sono costituiti:

1. La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito denominata Direzione Generale), Dott.ssa. Maria Passari, nata a Napoli, il 20/01/1958, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 14/04/2021 e del DPGR n. 78 del 27/04/2021. La Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. PG/2022/0472138 del 28/09/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L.

241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a contratti, URP Adempimenti Amministrativi e contabili in materia di contratti, Comunicazione e Stampa della Segreteria della Giunta Regionale della Campania;

2. La Società LATTANZIO KIBS S.P.A. (di seguito denominata Società), codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10115670969, con sede legale in Milano, alla via Domenico Cimarosa, n. 4, nella persona del dott. Virgilio Buscemi, nato a Caltanissetta il 17/11/70, in qualità di Procuratore speciale (Giusta Procura Speciale del 01/07/2020, Repertorio n. 23744, Raccolta n. 12755, autenticata nella firma dal dott. Lorenzo Turconi, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano).

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 09/03/2023 tramite l'archivio telematico Telemaco (documento n. T 508064545), da cui risulta che la Società Lattanzio Kibs SpA Benefit Corporation è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi dal 28/11/2017, codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese n. 10115670969, R.E.A. n. MI - 2506743.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INPS 38244229, con scadenza validità al 26/08/2023, che attesta la regolarità della società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS ed INAIL.

Verificato che, per la Società, la Direzione Generale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia con PR_MIUTG_Ingresso_0082159_20230314.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- la UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania (600601), in attuazione del Decreto della Direzione Generale (D.G) 500700 n. 26 del 30.06.2017, ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) - Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - con allegati", è stata incaricata di adottare la procedura sopra soglia di evidenza pubblica, di cui all'art.

60 del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento dell'appalto per il "Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)";

- a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico, con DRD 171/18, divenuto esecutivo giusta nota n. 0104966 del 15.02.2019, l'Ufficio UOD Centrale Acquisti ha proceduto alla stipula del Contratto iniziale n. repertorio n. 14560 del 19/04/2019, sottoscritto dalla Regione Campania e la Società Lattanzio KIBS S.p.A. (già Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l.);
- il contratto è attualmente in corso e non si sono rilevate contestazioni con riferimento ad eventuali inadempimenti o irregolarità da parte della società sopra citata;
- il Reg (UE) 1305/13 è stato modificato a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 2020/2220, e il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi dell'art 7, è stato esteso di due annualità impattando in maniera specifica sulle prestazioni affidate al Valutatore Indipendente del PSR. In particolare:
 - l'articolo 75, paragrafo 1, è stato sostituito come segue: «Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del precedente anno. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015;
 - l'articolo 78 è stato sostituito come segue: «Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.»;
 - la Società Lattanzio Kibs SpA, con la nota trasmessa via pec in data 16/1/2023, ha comunicato di aver modificato il proprio status giuridico nel senso che, con verbale di assemblea straordinaria n. 25755 di repertorio n. 13760 di Raccolta, ha assunto lo status giuridico di benefit corporation e che pertanto, la denominazione della Stessa, fermo restando gli altri dati societari invariati, è la seguente: Lattanzio Kibs SpA benefit corporation, in sigla Lattanzio Kibs SpA
- al fine di poter correttamente ottemperare alle mutate disposizioni unionali, si ritiene necessario,

apportare integrazioni al contratto Rep 14560/2019 in corso di esecuzione provvedendo alla parziale rimodulazione e integrazione del contratto in essere, inserendo la realizzazione di un RAV aggiuntivo per l'annualità 2026 per un compenso integrativo lordo onnicomprensivo di euro 195.492,33 oltre IVA e il differimento della consegna dell'elaborato relativo alla valutazione ex-post al 31/12/2026

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente *addendum* al contratto REP. 14560/2019. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione contrattuale, conservata presso la Direzione Generale, ad eccezione della procura e del variato cronoprogramma delle attività di valutazione trasmesso dalla Società con PEC del 09 marzo 2023 ed acquisito al Protocollo Regionale n. 252884 del 16/05/2023.

Art. 2 – Modifiche al contratto principale REP 14560/2019

Sono apportate modifiche e pertanto sono sostituiti/introdotti e riportati integralmente gli articoli del contratto REP. 14560/2019. Le modifiche introdotte e oggetto del presente *addendum*, sono evidenziate in **grassetto** nel testo dei otto articoli di seguito elencati:

Articolo 3: Modifica e sostituzione dell'art.4 - Decorrenza e durata del contratto

Articolo 4: Modifica e sostituzione dell'art. 5 - Corrispettivo

Articolo 5: Modifica e sostituzione dell'art. 6 - Specifiche tecniche del servizio e prodotti richiesti

Articolo 6: Modifica e sostituzione dell'art. 9 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

Articolo 7: Modifica e sostituzione dell'art. 11 - Modalità di pagamento

Articolo 8: Modifica e sostituzione dell'art. 12 – Codice di comportamento

Articolo 9: Modifica e sostituzione dell'art. 13 - Cauzione definitiva

Articolo 10: Introduzione art. 28 – Clausola anti pantouflage

Articolo 3

Modifica e sostituzione dell'art. 4 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni, relative alla fornitura oggetto dell'affidamento del presente contratto, hanno inizio a partire dalla stipula e dureranno fino al **31/12/2026**.

Le attività si sostanzieranno nella fornitura del “Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”. Tale linea d'azione è posta a carico delle risorse afferenti alla Misura 20 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020 della Campania Programma cofinanziato dell'UE al 60,5% e sulle risorse **dell'intervento assistenza tecnica del CSR Campania (DGR 715/22 e DRD 33/23) periodo di programmazione 23/27 per le attività svolte oltre il 31/12/2025**. La sospensione della fornitura, dovuta a cause di forza maggiore o imprevedibili o necessità determina il differimento dei termini contrattuali pari al numero di giorni di sospensione.

La Regione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo

La Regione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Articolo 4

Modifica e sostituzione dell'art. 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo del presente contratto è pari a **Euro 1.972.695,33 (unmilionenovecentosettandadue eicentonovantacinque/33)**, al netto di IVA, per l'intera durata del contratto. L'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero) come da valutazione del competente ufficio del Datore di lavoro comunicata con nota Prot. n. 332315 del 09/05/2017.
2. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dalla Società sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

3. Con tale importo la Società si intende compensata di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e con il capitolato approvato con DRD n 26/17 e successivo DDR 63/19 della Direzione politiche agricole, alimentari e forestali, per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.
4. Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
5. La Regione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all'obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l'indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
6. Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del presente contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione stessa e la Regione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.
7. La Regione si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Regione. Il recesso nel predetto caso è esercitabile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità la Società potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione, a mezzo PEC da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.

Articolo 5

Modifica e sostituzione dell'art. 6 - Specifiche tecniche del servizio e prodotti richiesti

Il servizio di valutazione richiesto dovrà essere svolto secondo le fasi di strutturazione, conduzione

(osservazione, analisi, giudizio) e comunicazione sotto illustrate. Tutta l'attività di valutazione deve essere condotta in collegamento con l'Autorità di Gestione. Dovrà essere assicurata la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, **del FSE/FES+ e FEAMP/FEAMPA**, per assicurare il raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi FESR e FSE+ e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5) oltre che con l'Autorità Ambientale.

Di seguito si definiscono gli obiettivi e le attività richieste per le diverse fasi della valutazione.

STRUTTURAZIONE

A) In questa fase si richiede l'elaborazione del Disegno di valutazione che descrive nel dettaglio, secondo quanto proposto in offerta tecnica, l'impianto metodologico, e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma, anche in merito agli aspetti organizzativi e di efficacia ed efficienza amministrativa. Il disegno di valutazione dovrà essere consegnato, a seguito del confronto con l'Autorità di Gestione, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto.

B) In questa fase si richiede l'elaborazione del Rapporto sulle "condizioni di valutabilità" volto ad impostare un approccio di valutazione coerente, a stabilire le prove di valutazione, il tutto finalizzato a consolidare l'impianto valutativo del PSR. La prima versione del Rapporto dovrà essere consegnata entro settanta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto. Le condizioni di valutabilità potranno essere oggetto di aggiornamento sulla base di necessità che intervengano in corso di realizzazione del Programma e delle attività di valutazione. Il rapporto sulle condizioni di valutabilità sarà strutturato secondo le specifiche da capitolato e sulla base dell'offerta tecnica presentata.

CONDUZIONE

A) Osservazione

In coerenza con quanto definito nel rapporto sulle condizioni di valutabilità, nella fase di osservazione sono da espletarsi le seguenti attività:

1. descrizione del processo di attuazione del PSR nelle sue fasi salienti;
2. raccolta di dati primari ed informazioni qualitative: i dati verranno rilevati dalla Società, tra i beneficiari diretti o indiretti del PSR, secondo quanto necessario per la determinazione degli indicatori di risultato e di impatto per tutte le misure previste dal Programma. Dovranno essere colmate le eventuali lacune di dati e informazioni con la raccolta di dati aggiuntivi (ad esempio tramite sondaggi etc.)
3. elaborazione delle informazioni gestionali di attuazione, dei dati primari (rilevati a campione ad hoc per la valutazione), dei dati secondari forniti dalla Regione (indicatori di prodotto,

risultati del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria, documentazione relativa al PSR), delle informazioni qualitative (risultato di interviste a testimoni privilegiati, altre informazioni non quantitative);

4. quantificazione degli indicatori di risultato e impatto, con opportuni confronti rispetto ai corrispondenti livelli obiettivo definiti in fase ex-ante, agli indicatori iniziali e al contesto di attuazione secondo la periodicità e la metodologia contenute nel rapporto sulle condizioni di valutabilità;
5. aggiornamento della situazione di contesto delineata nella valutazione ex-ante e corrispondente valorizzazione degli indicatori iniziali correlati al contesto e agli obiettivi, almeno in occasione della redazione dei rapporti di valutazione ampliata ed ex-post;
6. georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal Valutatore e di quelli forniti dalla Regione, tramite digitalizzazione e produzione di coperture cartografiche in formato ESRI shape, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione;
7. individuazione e descrizione delle buone prassi relative sia all'impianto organizzativo gestionale sia ai diversi ambiti di intervento.

B) Analisi

Consiste nel calcolo e nella valutazione degli indicatori, idealmente in valori netti, nell'interpretazione dei risultati della valutazione (ad esempio valori degli indicatori), e il motivo per cui i risultati della valutazione assumono determinate connotazioni. Tale fase comporta la raccolta ed elaborazione dei dati primari (dati raccolti appositamente per la valutazione, attraverso rilevazioni ad hoc, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti) e dei dati secondari (risultati del monitoraggio, documenti di valutazione in itinere, eventuali valutazioni tematiche o su specifici argomenti); l'analisi dei risultati dell'attività di osservazione ed il loro confronto con i dati di contesto, il livello controfattuale, la situazione iniziale e i livelli obiettivo delineati nella valutazione ex-ante. L'analisi deve essere finalizzata a valutare opportunamente la realizzazione degli obiettivi comunitari, nazionali e specifici del PSR, nonché la loro importanza, utilità e coerenza. È prevista, inoltre, l'analisi dell'approccio LEADER, della misura Assistenza Tecnica e delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR e al funzionamento del circuito finanziario. In tale fase verranno utilizzate le metodologie di analisi definite nel rapporto sulle condizioni di valutabilità facendo ricorso anche ad eventuali modelli di simulazione utilizzabili per indagare gli effetti socioeconomici ed ambientali delle politiche di sviluppo rurale.

C) Giudizio

La fase di giudizio è destinata a rispondere alle domande valutative comuni per lo sviluppo rurale (allegato V del Reg. (UE) 808/2014 - allegato al capitolato) e alle domande valutative

specifiche del Programma (PSR capitolo 9.3 – allegato al capitolato), tenendo conto dei criteri definiti nel rapporto sulle condizioni di valutabilità. Il giudizio deve essere formulato a livello di tipologia di intervento, misura, focus area, priorità e di Programma complessivo, con particolare riferimento ai quesiti valutativi relativi agli aspetti trasversali del PSR. Oltre al giudizio dovranno essere redatte conclusioni e raccomandazioni nonché limiti di validità del giudizio stesso. Nel caso in cui una misura/tipologia di misura o una parte del PSR non abbia dato i risultati attesi, occorrerà analizzare le relative motivazioni.

In questa fase, in funzione delle analisi effettuate, si potranno formulare proposte di adeguamento al PSR di tipo procedurale, organizzativo e tecnico necessarie a garantire la risoluzione dei punti critici eventualmente emersi.

In particolare, la Società dovrà analizzare:

1. l'efficienza e l'efficacia del PSR;
2. il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia nazionale e comunitaria (focus area/priorità/obiettivi tematici);
3. il contributo del PSR alla realizzazione delle priorità trasversali, degli effetti dell'approccio integrato, della ricaduta territoriale.

COMUNICAZIONE

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, la Società dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico oltre che alla progettazione e realizzazione di specifici eventi di divulgazione dei risultati delle valutazioni. Oltre ai prodotti Disegno di valutazione e Rapporto sulle condizioni di valutabilità, l'attività di valutazione dovrà tradursi, tra l'altro, nell'elaborazione dei seguenti prodotti:

A) Piano annuale di valutazione.

Ogni anno a partire dal 2020, entro il 31 gennaio, dovrà essere prodotto un Piano annuale di valutazione (PAV), con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo.

Scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui la Società intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro secondo quanto proposto in offerta tecnica. Il Piano dovrà definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro in termini di: organizzazione del team di progetto (personale incaricato, responsabili di progetto; sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione); calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti. Il Piano dovrà tenere conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e

regionali) rilevanti per la realizzazione del Programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma. Il Piano dovrà descrivere in che modo è assicurata la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del **FSE/FES+ e FEAMP/FEAMPA**, per il necessario raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE+ in modo da garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5) e con l'Autorità Ambientale. Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dalla Regione in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite. La tempistica e la redazione di ulteriori report o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per la Regione. In rapporto a specifiche esigenze la Società dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con la Regione e, assicurare, su richiesta della stessa, la presenza presso la sede regionale, altre sedi interessate sul territorio regionale o in sede comunitaria ad incontri, riunioni ed eventi o per lo sviluppo di specifiche attività riguardanti il Programma.

B) Rapporti di valutazione –

La struttura dei rapporti di valutazione dovrà essere conforme agli orientamenti formulati in materia dalla Commissione.

B1) Rapporti di valutazione annuali - Ogni anno a partire dal 2019 e fino al **2026** dovrà essere redatto, secondo la metodologia specificata nell'offerta tecnica, e consegnato alla Regione un Rapporto di Valutazione (RV) che dovrà prevedere, ai sensi dell'allegato VII del Reg. (UE) n. 808/2014.

In particolare, il rapporto di valutazione annuale andrà strutturato secondo le seguenti modalità:

- una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno con riguardo alla sezione 3 del Piano di Valutazione;
 - un elenco delle valutazioni svolte;
- una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.
- introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- illustrazione dell'approccio metodologico, conforme all'offerta tecnica presentata, (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni) adottato per le attività di valutazione;
- descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure, tipologie di intervento, obiettivi trasversali, progetti integrati, progetti di cooperazione, progetti

collettivi);

- presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure/tipologie di intervento dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure/tipologie di intervento rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, ecc.);
- individuazione e descrizione delle buone prassi relative all'impianto organizzativo e gestionale ed eventualmente ai diversi ambiti di intervento;
- descrizione delle attività svolte in collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE/**FSE+** e **FEAMP**/FEAMPA, per assicurare il raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi FESR e FSE e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione2, capitolo 2.5) e con l'Autorità Ambientale;
- conclusioni relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del Programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati;
- suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure/tipologie di intervento, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia;
- documento di sintesi delle valutazioni;
- relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

B2) Rapporto di valutazione annuale ampliato - Nel 2019 dovrà essere redatto e consegnato alla Regione un rapporto di valutazione ampliato strutturato secondo lo schema del rapporto annuale di valutazione, e secondo la metodologia specificata nell'offerta tecnica, con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2018 dal Programma comprendendo altresì:

- la comunicazione e la quantificazione dei risultati del programma, in particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo;
- la relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto al programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC;
- le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo (domande relative alla valutazione degli aspetti specifici, domande relative alla valutazione degli altri aspetti del PSR,

domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione) e le risposte alle domande valutative specifiche del programma pertinenti;

- la valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale;
- la valutazione delle azioni intraprese per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013.

B3) Rapporto di valutazione ex post. Nel **2026** dovranno essere redatte e consegnate all'Autorità di Gestione rispettivamente la bozza e la versione definitiva del rapporto di valutazione ex post strutturato ai sensi dell'art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 78 del Reg. (UE) n. 1305/2013, **modificato dal Reg. (UE) n 2020/2220** e secondo metodologia e progettazione specificate nell'offerta tecnica. La valutazione ex post dovrà prendere in esame l'efficacia e l'efficienza del Programma ed il suo contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti dal Programma e la loro coerenza rispetto alla strategia elaborata, agli obiettivi e agli indicatori e le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo (domande relative alla valutazione degli aspetti specifici, domande relative alla valutazione degli altri aspetti del PSR, domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione) e le risposte alle domande valutative specifiche del programma.

C) Rapporti monotematici - Dovranno essere prodotti, secondo metodologia, progettazione e tempistica specificate nell'offerta tecnica (comunque entro il primo semestre 2023), i seguenti rapporti monotematici:

- C1) L'innovazione;
- C2) La mitigazione cambiamenti climatici;
- C3) L'ambiente;
- C4) Le dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane;
- C5) Il benessere animale per la promozione della qualità delle produzioni e la sicurezza alimentare;
- C6) L'incidenza del PSR nella protezione delle foreste e nel miglioramento dei relativi servizi ecosistemici (Strategia Forestale per l'Unione Europea).

D) Buone Prassi - Dovrà essere consegnato un rapporto di analisi sulle buone prassi secondo metodologia, progettazione e tempistica (comunque entro il 31/10/**2025**) specificate nell'offerta tecnica. Il rapporto dovrà far emergere, analizzare e diffondere elementi di "successo" del programma, iniziative/specifiche operazioni che per criteri, approcci e metodi

seguiti, per la tangibilità dei risultati e degli effetti conseguiti, possano rappresentare esempi concreti e trasferibili agli “stakeholders” regionali, pubblici e privati al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di sostegno. L’individuazione delle “buone prassi” avverrà attraverso la metodologia, proposta in offerta tecnica, con l’ampio coinvolgimento della Regione al fine di individuare in forma condivisa i criteri che caratterizzano una “buona prassi”.

E) Prodotti di comunicazione ed eventi divulgativi - Per ogni rapporto monotematico, sugli esiti del rapporto di valutazione ampliato 2019 e della valutazione ex post devono essere realizzate, entro lo stesso termine di consegna del prodotto di riferimento, i seguenti supporti ed attività:

E1) sintesi non tecnica in lingua inglese e italiana;

E2) progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico.

Inoltre, per il rapporto di valutazione ampliato 2019, per la valutazione ex- post, per il rapporto buone prassi e per ogni rapporto monotematico andrà realizzato a cura della Società un evento divulgativo destinato ad un vasto pubblico. La progettazione esecutiva degli eventi sarà concordata con la Regione ed i costi restano a carico della Società.

Tutti i dati rilevati, necessari alle attività valutative ed alla realizzazione dei prodotti, saranno forniti alla Regione (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici e ESRI shape per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un’agevole consultazione ed elaborazione dei dati. L’archivio, a fine contratto o su specifica richiesta, dovrà essere consegnato alla Regione.

Articolo 6

Modifica e sostituzione dell’art. 9 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

A norma del Reg. (UE) 1305/2013, **così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2220**, il servizio di valutazione è predisposto su base pluriennale e copre il periodo 2019-**2026**.

Il calendario delle attività è articolato nel modo seguente:

A) entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto consegna del Disegno di valutazione;

B) entro e non oltre settanta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto consegna del Rapporto sulle “condizioni di valutabilità”;

C) entro e non oltre il 31 marzo, **fino al 2026**, di ogni anno sarà consegnato un rapporto di valutazione annuale che nel 2019 assumerà la forma di rapporto ampliato che, ad eccezione degli altri

anni, sarà consegnato entro il 31 maggio 2019.

D) entro e non oltre il **30/9/2026** sarà consegnata la bozza e entro il **30/10/2026** la versione definitiva del Rapporto di valutazione ex post;

E) entro e non oltre le date sotto indicate saranno consegnati, i seguenti rapporti monotematici:

- **Entro il 2019 il rapporto ambiente;**
- **Entro il 2020 il rapporto innovazione;**
- **Entro il 2020 il rapporto sulle dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane;**
- **Entro il 2021 il rapporto sul benessere animale per la promozione della qualità delle produzioni e la sicurezza alimentare;**
- **Entro il 2022 il rapporto sull'incidenza del PSR nella protezione delle foreste e nel miglioramento dei relativi servizi ecosistemici (Strategia Forestale per l'Unione Europea);**
- **Entro dicembre 2023 il rapporto mitigazione cambiamenti climatici,**
- **Entro il 31/10/2025 sarà consegnato il rapporto Buone Prassi.**

Nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dalla Società se non è preventivamente approvata dalla Regione. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Articolo 7

Modifica e sostituzione dell'art. 11 - Modalità di pagamento

All'onere contrattuale si farà fronte con le risorse della Misura 20 del PSR 2014/2020 e con le risorse destinate all'Assistenza Tecnica e **per le attività da svolgersi dopo il 31/12/2025 (RAV 2026 e rapporto ex post) con le risorse recate dall'intervento assistenza tecnica del CSR Campania (Accordo Stato –Regioni 126 / CSR del 21 giugno 2022 – delibera CIPESS 55/2022- DGR 715/22 e DRD 33/23 e smi)**

La Società assume obbligazione di risultato in ordine alla prestazione dei servizi di cui al presente contratto.

Il pagamento avverrà in conformità e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 15 del capitolato.

I pagamenti verranno effettuati, successivamente alla consegna di prodotti previsti di cui agli art. 6 -9 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati secondo le percentuali applicate sul corrispettivo - come di seguito

specificate - successivamente alla effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto secondo quanto previsto agli artt. 6 e 9 del capitolato previa acquisizione del certificato di verifica di conformità, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, rilasciato da parte della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo di cui all'art. 16 del presente contratto.

Anno 2019: rapporto annuale di valutazione (di seguito RAV), pari al 15% dell'importo del contratto **Rep 14560/2019 (€ 1.777.203,00), altri rapporti ed ex post 2%.**

Anno 2020: RAV pari al 11% dell'importo del contratto **Rep 14560/2019 (€ 1.777.203,00), altri rapporti ed ex post 2%.**

Anno 2021: RAV, pari al 11% dell'importo del contratto **Rep 14560/2019 (€ 1.777.203,00), altri rapporti ed ex post 2%.**

Anno 2022: RAV, pari al 15% dell'importo del contratto **Rep 14560/2019 (€ 1.777.203,00), altri rapporti ed ex post 2%.**

Anno 2023: RAV pari al 10,09% dell'importo complessivo fissato in questo addendum; altri rapporti 1,83%; totale 11,93%.

Anno 2024: RAV pari al 10,09% dell'importo complessivo fissato in questo addendum; altri rapporti 0%; totale 10,09%

Anno 2025: RAV pari al 10,09% dell'importo complessivo fissato in questo addendum; altri rapporti 0,92%; totale 11,01% .

Anno 2026: RAV pari al 10,09% dell'importo complessivo fissato in questo addendum; altri rapporti ed ex post 5,50%; totale 15,60%.

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della L.R. 37/2017, a presentazione di regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito dell'acquisizione dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e dei prezzi praticati e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà rilasciato da apposita Commissione, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.

Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 37/2017, sono subordinati oltre all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata e alla verifica di conformità, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui la Società sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed alle verifiche di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Regione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.

Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo articolo 22 del presente contratto.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli. Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali penalità in cui la Società è incorsa. L'importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari a 0 (zero) come da valutazione del competente ufficio del Datore di lavoro comunicata con nota Prot. 332315 del 09/05/2017.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto la Società sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto. Con tale importo la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti ad essa con il capitolato e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

Articolo 8

Modifica e sostituzione dell'art. 12 – Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 9

Modifica e sostituzione dell'art. 13 – Cauzione definitiva

La Società per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia integrativa, con le modalità di cui

all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 40,28 per cento, arrotondato per eccesso, dell'importo contrattuale, per effetto delle riduzioni ISO 9001 e 1400, rilasciata da COFACE il 16/04/2019, identificata con il n. 2249352, successiva appendice n. ____ del ____/____/____ valida fino al 31/12/2026. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la Società è tenuta al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della Regione stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Articolo 10

Introduzione art. 28 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 11 - rinvio

Tutte le condizioni previste dagli articoli del contratto Rep 14560/2019 non richiamati nel presente addendum restano invariate.